

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

[www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it)

Milano, 30 gennaio 2014

Al Consiglio Nazionale Forense  
SEDE

Si indicano di seguito ulteriori osservazioni alla bozza di Regolamento per il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50, co. 5 L. 247/2012 predisposta dal Consiglio Nazionale Forense.

Precisamente:

**all'art. 11 punto 1 del predetto Regolamento si chiede di inserire la seguente indicazione:**

Il COA che riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti riguardante la condotta di uno o più avvocati o praticanti ne valuta la rilevanza disciplinare e, in caso negativo, propone l'archiviazione al C.D.D. .

Diversamente ne dà: .....

## **ART. 11**

### **NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE**

~~1. Il C.O.A. che riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente~~ **(sostituire con la frase sopra indicata):**

a) darne notizia all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni;

**b) darne notizia al COA di appartenenza;**

**c) decorso il termine di cui sopra, fatto salvo il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 29 lettera o), da esperirsi entro 60 giorni, trasmettere in via telematica, tramite PEC, gli atti al C.D.D.**

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al C.O.A. competente quando nei confronti di un iscritto:

a) viene esercitata l'azione penale;

b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;

c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

**(\* Alcuni Ordini rilevano che sarebbe auspicabile prevedere che il COA possa esperire una preliminare valutazione istruttoria da trasmettere poi al CDD, e se del caso formulare proposta di archiviazione al CDD)**

**all'art. 14 punto 1 del predetto Regolamento si chiede di inserire la seguente indicazione:**

Il Presidente del CDD, valutati gli atti trasmessi dal COA e l'eventuale proposta di archiviazione dello stesso nonché le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 17, può richiedere al CDD l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia dell'illecito disciplinare.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

[www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it)

## ART.14

### ***COSTITUZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE***

1. Il presidente del C.D.D., valutati gli atti trasmessi dal C.O.A. e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 17, può richiedere al C.D.D. l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare **(sostituire con la frase sopra indicata)**.
2. In ipotesi di archiviazione il C.D.D. trasmette **il provvedimento all'iscritto interessato, al COA di appartenenza e all'esponente**, copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. 12.
3. Il C.D.D., ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell'inculpato.
4. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata, il presidente del C.D.D. ~~costituisce~~, **designa con criterio di turnazione**, sezione competente per il procedimento secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento e ~~designa~~ **indica** tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore.
5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.
6. In ogni momento della fase istruttoria l'inculpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.